



Repubblica di San Marino

Segreteria di Stato per il Lavoro,
Cooperazione e Informazione

UFFICIO PRESIDENZA CONSIGLIO GRANDE e GENERALE PROTOCOLLO	
N. _____	1213
Data _____	09-07-13

PROGETTO DI LEGGE

**"MODIFICA DEL SISTEMA DI EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI
PER L'OCCUPAZIONE E LA FORMAZIONE
E DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI A CONTENUTO FORMATIVO"**

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge si prefigge l'obiettivo di fornire strumenti ed opportunità di occupazione a categorie più ampie di soggetti attraverso l'erogazione di incentivi per l'assunzione di determinate fasce di lavoratori che, per motivazioni diverse, trovano difficoltà nell'inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro e che dunque richiedono specifici ed adeguati interventi da parte dello Stato. Il comune denominatore degli interventi è quello di sostenere un reale e concreto percorso formativo ed acquisizione di competenze che sia propedeutico all'inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro di determinate categorie di soggetti, giovani - lavoratori licenziati - disoccupati di lunga durata - maggiori di 50 anni, ampliando così il ventaglio delle tutele.
2. La riforma del sistema di erogazione dell'Indennità Economica Speciale si propone l'obiettivo di stimolare la ricerca attiva di un nuovo posto di lavoro, eliminando eccessi di tutela ma garantendo a chi ne dimostri l'effettiva necessità economica di poter continuare a percepire un'adeguato reddito.

**TITOLO I
NUOVI INCENTIVI PER L'ASSUNZIONE E RAPPORTI DI LAVORO
A CONTENUTO FORMATIVO**

**CAPITOLO I
L'APPRENDISTATO**

Art. 2
(Nozione)

1. L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale il lavoratore è obbligato alla prestazione lavorativa e l'impresa è obbligata ad impartire o fare impartire all'apprendista, nell'impresa o al di fuori di essa, l'addestramento e la formazione necessari perché possa acquisire la capacità tecnica indispensabile per il conseguimento di una determinata qualifica professionale o per effettuare un percorso formativo e applicativo/pratico successivo all'ottenimento di un titolo di studio quale la qualifica professionale, il diploma e la laurea.

Art. 3

(Apprendistato per il conseguimento di una qualifica professionale)

1. L'apprendistato finalizzato al conseguimento, da parte del lavoratore, di una qualifica professionale, di cui all'Allegato A della presente Legge che può essere modificato con Decreto Delegato, è riservato a giovani di età compresa tra quella dell'assolvimento dell'obbligo scolastico e i 25 anni, iscritti alle Liste di Avviamento al Lavoro.

2. L'assunzione in apprendistato deve essere autorizzata dall'Ufficio del Lavoro, acquisito il parere tecnico vincolante sui contenuti formativi del Centro di Formazione Professionale, che si deve pronunciare entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta, sulla base di una relazione contenente l'indicazione dettagliata del programma di formazione per l'ottenimento della qualifica professionale individuata e della sua durata, verificato congiuntamente alla Sezione Orientamento. Il Centro di Formazione Professionale deve programmare visite periodiche in azienda per verificare l'andamento della formazione ed eventualmente proporre formazione teorica in aula, laddove necessario.

3. L'apprendistato di cui al presente articolo, qualora non sia prevista una durata specifica nei Contratti Collettivi di Lavoro, non può avere durata superiore a quattro anni.

4. Durante il periodo di apprendistato, considerato il minor rendimento dell'apprendista e dei costi aziendali per la formazione e l'addestramento, il datore di lavoro corrisponde compensi mensili pari a:

- a) 1° semestre: il 50 % della retribuzione contrattuale corrispondente alla qualifica e livello retributivo finali;
- b) 2° semestre: il 60 % della retribuzione contrattuale corrispondente alla qualifica e livello retributivo finali;
- c) 2° anno: il 70 % della retribuzione contrattuale corrispondente alla qualifica e livello retributivo finali;
- d) 3° anno e oltre: l'80 % della retribuzione contrattuale corrispondente alla qualifica e livello retributivo finali.

Le retribuzioni degli apprendisti sono esentate dall'imposizione contributiva, i cui costi sono posti a carico del Bilancio dello Stato sul capitolo 1-4-4360 dell'Ufficio del Lavoro.

Art. 4

(Apprendistato formativo e applicativo/pratico)

1. L'apprendistato finalizzato all'effettuazione di un percorso formativo e applicativo/pratico delle conoscenze teoriche acquisite è riservato a giovani di età compresa tra i 17 e i 35 anni.

2. La modalità di assunzione in apprendistato di cui al comma precedente è attivata per i giovani alla loro prima occupazione, iscritti alle Liste di Avviamento al Lavoro, in possesso di Attestato o Diploma di qualifica professionale, Diploma di Scuola Secondaria Superiore, Laurea di primo livello, Laurea magistrale, Corsi di perfezionamento e Master post Laurea in mansioni connesse al titolo di studio posseduto. Rientra nel concetto di prima occupazione anche l'aver già esercitato una mansione connessa al titolo di studio posseduto per un periodo massimo di 12 mesi, anche non continuativi, e aver svolto attività lavorativa ai sensi del Decreto Legge 27 maggio 2011 n. 87.

3. L'assunzione in apprendistato è autorizzata dall'Ufficio del Lavoro, acquisito il parere tecnico vincolante sui contenuti formativi del Centro di Formazione Professionale, che si deve pronunciare entro due giorni dal ricevimento della richiesta, sulla base di una relazione contenente l'indicazione dettagliata del programma di formazione e la sua durata, verificata congiuntamente alla Sezione Orientamento. Il Centro di Formazione Professionale deve

programmare visite periodiche in azienda per verificare l'andamento della formazione ed eventualmente proporre formazione teorica in aula, laddove necessario.

4. La durata dell'apprendistato di cui al presente articolo non può avere durata superiore a due anni.

5. Durante il periodo di apprendistato, considerato il minor rendimento dell'apprendista e dei costi aziendali per la formazione e l'addestramento, il datore di lavoro corrisponde compensi mensili pari a:

a) 1° semestre: il 65 % della retribuzione contrattuale corrispondente alla qualifica e livello retributivo finali;

b) 2° semestre: il 75 % della retribuzione contrattuale corrispondente alla qualifica e livello retributivo finali;

c) 2° anno: l'80 % della retribuzione contrattuale corrispondente alla qualifica e livello retributivo finali.

Le retribuzioni degli apprendisti sono esentate dall'imposizione contributiva, i cui costi sono posti a carico del Bilancio dello Stato sul capitolo 1-4-4360 dell'Ufficio del Lavoro.

Art. 5

(Norme comuni per l'assunzione in apprendistato)

1. L'assunzione in apprendistato può avvenire sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, nel qual caso la trasformazione avviene conformemente alla normativa vigente. Per quanto riguarda il periodo di prova e l'orario di lavoro, si applica quanto stabilito nei rispettivi contratti collettivi di lavoro.

2. L'apprendista deve essere assegnato ad un lavoratore qualificato o specializzato operante stabilmente nell'impresa, cui compete la funzione di tutor.

3. E' fatto obbligo al datore di lavoro di non adibire l'apprendista a mansioni e attività non attinenti al programma formativo e comunque tali da non consentire il fine che si prefigge l'assunzione in apprendistato.

4. I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso lo stesso o diversi datori di lavoro e/o altri periodi effettuati con contratti a contenuto formativo si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori a due anni e purché si riferiscano alle stesse o analoghe attività. I periodi di frequenza a corsi di formazione attinenti alla qualifica professionale o alla mansione oggetto dell'apprendistato, riconosciuti a San Marino, in Italia e dal Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione di cui all'articolo 4 della Legge 29 settembre 2005 n. 131 per i corsi svolti al di fuori dal territorio italiano, sono ugualmente computati ai fini della determinazione della durata massima dell'apprendistato.

5. Al termine del programma di formazione il datore di lavoro è tenuto a comunicare all'apprendista, all'Ufficio del Lavoro e al Centro di Formazione Professionale, in forma scritta, l'esito del programma formativo, l'acquisizione della qualifica da parte dell'apprendista ai sensi del precedente articolo 3 o l'esito del programma formativo e le competenze acquisite ai sensi del precedente articolo 4, informazioni che entrano a far parte della scheda anagrafico/professionale di cui all'articolo 6 della Legge n. 131/2005 e del Libretto professionale di cui all'articolo 5 della Legge 19 settembre 1989 n. 95.

6. Nel caso in cui il datore di lavoro non mantenga in servizio l'apprendista per causa non imputabile al lavoratore, superato il periodo di prova e prima della trasformazione a tempo indeterminato, è tenuto a restituire all'Istituto per la Sicurezza Sociale la somma corrispondente agli sgravi contributivi di cui abbia beneficiato a decorrere dal superamento del periodo di prova.

CAPITOLO II
INCENTIVI VOLTI A FACILITARE IL REINSERIMENTO LAVORATIVO
DEI PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Art. 6

(Incentivi per l'assunzione a parità di mansione dei percettori di Indennità economica speciale e di Indennità di disoccupazione)

1. Al fine di favorire la ricollocazione dei lavoratori, iscritti alle Liste di Avviamento al Lavoro che abbiano sottoscritto il Patto di Servizio, che percepiscono l'Indennità economica speciale o l'Indennità di disoccupazione di cui al CAPO III e CAPO IV della Legge 31 marzo 2010 n. 73 e sue successive modifiche e integrazioni, per non disperdere l'esperienza e la professionalità acquisita, è istituito un incentivo per la loro assunzione, a condizione che questa avvenga per una mansione uguale o affine a quella precedentemente svolta o connessa al titolo di studio posseduto, con inserimento al medesimo livello retributivo o al massimo uno inferiore, sempre con preciso riferimento alla mansione svolta o da svolgere.

2. L'erogazione di tali incentivi è autorizzata dall'Ufficio del Lavoro, sentito il riferimento tecnico del Centro di Formazione Professionale, che si deve pronunciare entro due giorni dal ricevimento della richiesta, sull'esistenza delle circostanze previste al comma precedente e l'applicabilità del presente articolo.

3. I lavoratori assunti ai sensi del presente articolo hanno diritto a percepire il 100% della retribuzione contrattuale così suddivisa:

- a) per i primi sei mesi, il 20% a carico dell'azienda e l'80% a carico della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali;
- b) dal 7° mese al 12° mese, il 50% a carico dell'azienda, il 50% a carico della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali;
- c) dal 13° mese al 18° mese, il 75% a carico dell'azienda, il 25% a carico della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali.

Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore la retribuzione per intero, con rivalsa sui contributi dovuti mensilmente all'Istituto per la Sicurezza Sociale.

4. I datori di lavoro usufruiscono di sgravi contributivi nella misura del 50% per un periodo di 24 mesi.

5. L'assunzione può avvenire sia a tempo indeterminato che determinato. In caso di assunzione a tempo determinato l'ammortizzatore sociale percepito viene sospeso e allo scadere del terzo mese il datore di lavoro deve trasformare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o recedere dal contratto. Nel caso in cui receda dal contratto non si dà luogo alla restituzione delle agevolazioni di cui abbia beneficiato.

6. Nel caso in cui il lavoratore sia stato assunto direttamente o trasformato dopo tre mesi a tempo indeterminato, il cui rapporto di lavoro si interrompa per causa non imputabile allo stesso fino a 12 mesi dalla fine del percepimento degli incentivi da parte dell'impresa, la stessa è tenuta a restituire all'Istituto per la Sicurezza Sociale la somma corrispondente alle indennità ed agli sgravi contributivi di cui abbia beneficiato.

Art. 7

(Incentivi per l'assunzione in formazione/riqualificazione dei percettori di Indennità economica speciale e di Indennità di disoccupazione)

1. Al fine di favorire la ricollocazione dei lavoratori, iscritti alle Liste di Avviamento al Lavoro che abbiano sottoscritto il Patto di Servizio, che percepiscono l'Indennità economica speciale o l'Indennità di disoccupazione di cui al CAPO III e CAPO IV della Legge n. 73/2010 e sue

successive modifiche e integrazioni, può essere previsto un periodo di formazione/riqualificazione per lo svolgimento di una nuova mansione, da svolgersi presso un datore di lavoro privato, sotto la supervisione di un lavoratore operante stabilmente nell'impresa o del datore di lavoro, in possesso delle conoscenze specifiche, cui compete la funzione di tutor.

2. L'attività di formazione/riqualificazione di cui al precedente comma può essere attivata anche a seguito di richieste direttamente avanzate all'Ufficio del Lavoro dai datori di lavoro interessati.

3. L'assunzione può avvenire sia a tempo indeterminato che determinato, con inserimento, al massimo, a due livelli inferiori, sempre con preciso riferimento alla mansione svolta o da svolgere. In caso di assunzione a tempo determinato, l'impresa che trasformi successivamente il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non ha diritto ad accedere agli incentivi e sgravi contributivi relativi all'assunzione a tempo indeterminato.

4. L'erogazione di tali incentivi è autorizzata dall'Ufficio del Lavoro, sentito il riferimento tecnico del Centro di Formazione Professionale, che si deve pronunciare entro due giorni dal ricevimento della richiesta, sull'esistenza delle circostanze previste al comma precedente e l'applicabilità del presente articolo.

5. Durante l'attività di cui al presente articolo, a tutela dei lavoratori, sono predisposte apposite azioni di controllo e tutoraggio da parte del Centro di Formazione Professionale, volte ad accertare la proficuità dell'attività di formazione/riqualificazione e idonee ad individuare, al termine del periodo, le competenze eventualmente acquisite, da comunicare tempestivamente all'Ufficio del Lavoro per gli adempimenti di cui all'articolo 6 della Legge n. 131/2005 e di cui all'articolo 5 della Legge n. 95/1989.

6. Le assunzioni di cui al presente articolo non sono possibili qualora siano richieste dallo stesso datore di lavoro ovvero dallo stesso gruppo cui appartiene l'impresa che ne aveva disposto il licenziamento, nonché da soggetti che perseguano finalità comunque elusive degli obblighi imposti dalla vigente disciplina.

7. A tutti coloro che, ai sensi del terzo comma del presente articolo, siano assunti a tempo determinato, l'indennità economica speciale e l'indennità di disoccupazione vengono sospese per tutta la durata del contratto e il lavoratore ha diritto a percepire il 100% della retribuzione contrattuale.

8. I datori di lavoro possono assumere i lavoratori che percepiscono l'Indennità economica speciale o l'Indennità di disoccupazione usufruendo degli sgravi contributivi nella misura del 50% per un massimo di sei mesi se il contratto è a tempo determinato, e nella misura del 50% per un periodo massimo di 18 mesi, se il contratto è a tempo indeterminato.

9. I lavoratori assunti a tempo indeterminato hanno diritto a percepire il 100% della retribuzione contrattuale, così suddivisa:

- a) per i primi sei mesi, il 30% a carico dell'azienda e il 70% a carico della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali;
- b) dal 7° mese al 12° mese, il 60% a carico dell'azienda e il 40% a carico della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali;
- c) dal 13° mese al 18° mese, il 75% a carico dell'azienda e il 25% a carico della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali.

Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore la retribuzione per intero, con rivalsa sui contributi mensilmente dovuti all'Istituto per la Sicurezza Sociale.

10. Se il rapporto di lavoro dovesse cessare, per causa non imputabile al lavoratore, fino a 12 mesi dalla fine del percepimento degli incentivi da parte dell'impresa, la stessa è tenuta a restituire all'Istituto per la Sicurezza Sociale la somma corrispondente alle indennità ed agli sgravi contributivi di cui abbia beneficiato.

Art. 8

(Incentivi per l'assunzione dei percettori di Indennità economica speciale e di Indennità di disoccupazione)

1. Al fine di favorire la ricollocazione dei lavoratori, iscritti alle Liste di Avviamento al Lavoro che abbiano sottoscritto il Patto di Servizio, che percepiscono l'Indennità economica speciale o l'Indennità di disoccupazione di cui al CAPO III e CAPO IV della Legge n. 73/2010 e sue successive modifiche o integrazioni, nel caso in cui l'assunzione non rientri nelle casistiche di cui ai precedenti articoli 6 e 7, si applica tutto quanto stabilito a i commi 3, 6, 7, 8, 9 e 10 del precedente articolo 7, con una diminuzione degli incentivi e degli sgravi contributivi pari al 50%.

CAPITOLO III

INCENTIVI VOLTI A FACILITARE L'INSERIMENTO O IL REINSERIMENTO LAVORATIVO

Art. 9

(Contratto speciale di reinserimento lavorativo e di riqualificazione)

1. Al fine di favorire la collocazione o la ricollocazione mirata di lavoratori, iscritti alle Liste di Avviamento al Lavoro e che abbiano sottoscritto il Patto di Servizio, che necessitano di attività formativa per esercitare la mansione richiesta, sotto la supervisione di un lavoratore operante stabilmente nell'impresa o del datore di lavoro, in possesso delle conoscenze specifiche, cui compete la funzione di tutor, è istituito un contratto speciale di reinserimento lavorativo e di riqualificazione. Tale contratto mira a favorire e a supportare l'attività di formazione in azienda dei lavoratori interessati, anche attraverso l'ausilio del Centro di Formazione Professionale laddove necessario, finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato che si trovano nelle seguenti condizioni soggettive di:

a) inoccupati o disoccupati continuativamente da almeno 12 mesi, iscritti alle Liste di Avviamento al Lavoro e non percepire ammortizzatori sociali da almeno 6 mesi;

b) avere un'età anagrafica superiore ai 50 anni ed essere disoccupati continuativamente da almeno 6 mesi, iscritti alle Liste di Avviamento al Lavoro e non percepire ammortizzatori sociali da almeno ugual periodo;

c) donne in reinserimento lavorativo dopo la maternità fino al terzo anno del bambino;

d) lavoratori che cambiano in modo sostanziale o l'attività lavorativa precedentemente svolta, o la mansione in relazione al titolo di studio posseduto.

2. I soggetti di cui al comma precedente devono essere immediatamente disponibili al lavoro, aver effettuato colloqui ed esperienze di lavoro non andati a buon fine per causa non imputabile al lavoratore stesso, proposti e documentati dal Collocatore, non aver rifiutato posti di lavoro, nei 24 mesi precedenti, che prevedano mansioni e/o qualifiche comunque ritenute adeguate e/o affini al titolo di studio o all'esperienza professionale posseduti.

3. Il contratto speciale di riqualificazione e di reinserimento lavorativo e l'erogazione degli incentivi previsti al seguente comma 6 è autorizzata dall'Ufficio del Lavoro, acquisito il parere vincolante sui contenuti formativi del Centro di Formazione Professionale, che si deve esprimere sull'esistenza delle necessità formative richieste per l'applicabilità del presente articolo e sulla durata necessaria per il raggiungimento degli obiettivi, verificate congiuntamente alla Sezione Orientamento.

4. L'assunzione può avvenire sia a tempo indeterminato che determinato.

5. La durata degli incentivi non può essere superiore ad un anno.

6. I lavoratori assunti ai sensi del presente articolo hanno diritto a percepire l'80% della retribuzione contrattuale corrispondente alla mansione così suddivisa:



- a) per i primi 3 mesi, il 40% a carico dell'impresa e il 60% a carico della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali, con sgravio contributivo pari al 30%;
- b) dal 4° al 6° mese, il 50% a carico dell'impresa e il 50% a carico della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali, con sgravio contributivo pari al 40%;
- c) dal 7° al 9° mese, il 60% a carico dell'impresa e il 40% a carico della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali, con sgravio contributivo pari al 50%;
- d) dal 10° al 12° mese, il 70% a carico dell'impresa e il 30% a carico della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali, con sgravio contributivo pari al 50%;
- e) sgravio contributivo pari al 50% per il per il secondo anno, qualora il rapporto di lavoro venga trasformato a tempo indeterminato superato il 12° mese.

L'impresa è tenuta a corrispondere al lavoratore la retribuzione spettante per intero, con rivalsa sui contributi dovuti mensilmente all'Istituto per la Sicurezza Sociale.

7. In caso di non superamento del periodo di prova non devono essere restituite le agevolazioni di cui l'impresa abbia beneficiato.

8. Se il rapporto di lavoro dovesse cessare, per causa non imputabile al lavoratore, fino a 12 mesi dalla fine del percepimento degli incentivi da parte dell'impresa, la stessa è tenuta a restituire all'Istituto per la Sicurezza Sociale la somma corrispondente alle indennità ed agli sgravi contributivi di cui abbia beneficiato.

Art. 10

(Disposizioni comuni)

1. Sono esclusi dal percepimento delle agevolazioni di cui al presente Titolo I i dipendenti che risultino soci, sotto qualsiasi forma, con una quota superiore al 49%, dell'attività interessata, compresi i soci delle cooperative tranne quelle di produzione e lavoro, gli amministratori ed i dipendenti di datori di lavoro di organizzazioni associative. Sono altresì esclusi i dipendenti di datori di lavoro che svolgano in modo prevalente attività sportive di natura professionistica, di lavoro temporaneo e di lavoro domestico.

2. Il coniuge, i parenti ed affini entro il primo grado di titolari o soci di attività, di amministratori di società e società cooperative, possono usufruire degli incentivi previsti all'articolo 8 della presente legge.

3. I lavoratori assunti nelle imprese con più di 10 dipendenti, usufruendo delle agevolazioni di cui alla presente legge ad esclusione dei precedenti articoli 6 e 8, non possono essere numericamente superiori al 50% del totale degli assunti.

4. L'Ufficio del Lavoro deve fornire mensilmente alla Commissione per il Lavoro un elenco dettagliato delle assunzioni avvenute ai sensi del presente Titolo.

TITOLO II

CONTRATTI A CONTENUTO FORMATIVO

Art. 11

(Stages aziendali)

1. I diplomandi e i laureandi possono effettuare stages aziendali per un periodo non superiore a nove mesi nella stessa impresa, limitatamente ad attività attinenti al corso di studio. Tale esperienza può essere ripetuta al massimo presso due imprese.

2. L'impresa è tenuta a comunicare all'Ufficio del Lavoro, al fine di effettuare le verifiche dei requisiti di cui al presente articolo, nel termine perentorio di almeno cinque giorni lavorativi

antecedenti la data di inizio, le generalità dello stagista, la data di inizio e di fine dello stage aziendale, nonché l'attività da svolgere e la relativa copertura assicurativa.

3. L'indennizzo, a titolo di borsa di studio, deve essere corrispondente almeno al 50% del minimo territoriale del Contratto Collettivo Generale Unico di Lavoro del Settore Industria ed esente da contributi ed imposte.

4. L'attività svolta dallo stagista non costituisce rapporto di lavoro subordinato ed è documentata nella scheda anagrafico-professionale.

5. L'Orientatore effettua scambi continui di informazioni con le imprese relativamente ai nominativi dei diplomandi e dei laureandi che potenzialmente potrebbero essere interessati a tale esperienza.

6. La Direzione dell'Ufficio del Lavoro riferisce semestralmente alla Commissione per il Lavoro sull'andamento degli stages aziendali.

7. L'Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica è autorizzato a fornire all'Ufficio del Lavoro, ad ogni aggiornamento annuale della sua banca dati, i dati relativi agli studenti.

TITOLO III INCENTIVI SPECIALI E STRAORDINARI DI SETTORE

Art. 12

(Incentivi speciali e straordinari di settore)

1. Con decreto delegato proposto dal Segretario di Stato per il Lavoro, di concerto con il Segretario di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, acquisito il parere della Commissione per il Lavoro, sulla base di un preciso ed articolato progetto di sviluppo, possono essere istituiti incentivi speciali e straordinari per l'assunzione di lavoratori in uno o più settori specifici all'interno di un determinato ramo di attività economica, motivati dalla scelta di sviluppo di settore o dalla esigenza e volontà di inserire, in un determinato settore, lavoratori iscritti alle Liste di Avviamento al Lavoro.

2. Il decreto delegato deve definire le caratteristiche dei soggetti destinatari, lavoratori e imprese, l'ammontare, la copertura finanziaria, le modalità di erogazione, limiti, vincoli e controlli.

3. Gli incentivi di cui al comma che precede hanno durata massima di un anno dall'entrata in vigore del decreto delegato.

TITOLO IV MODIFICA DEL SISTEMA DI EROGAZIONE DELL'INDENNITA' ECONOMICA SPECIALE

Art. 13

(Ammontare e durata del trattamento economico dell'Indennità Economica Speciale)

1. Per i lavoratori in mobilità che abbiano maturato un'anzianità lavorativa continuativa di almeno dodici mesi presso il datore di lavoro che li ha licenziati, pari ad almeno 216 giorni di presenza effettivamente lavorati, l'Indennità Economica Speciale è dovuta in misura percentuale della retribuzione netta effettiva che sarebbe loro spettata, anche nei giorni festivi, per le ore di lavoro non prestate, comprese dalle ore zero ed il limite dell'orario settimanale contrattuale negli ultimi sei mesi di attività precedenti la concessione del trattamento comprendendo i periodi indennizzati a titolo di Cassa Integrazione Guadagni, ricalcolati figurativamente al 100%, e al netto della contribuzione a carico del lavoratore, nel rispetto delle seguenti percentuali:

a) 70% per i primi tre mesi

- b) 60% dal 4° al 6° mese
- c) 50% dal 7° al 9° mese
- d) 40% dal 10° al 12° mese.

Le predette percentuali vanno maggiorate della relativa quota di gratifica natalizia e di indennità di licenziamento pari ciascuna all'8,30% non capitalizzato.

2. Per i lavoratori in mobilità che vantino un'anzianità lavorativa inferiore a quella indicata al precedente comma, ma comunque non inferiore a nove mesi continuativi pari ad almeno 162 giorni di presenza effettivamente lavorati presso il datore di lavoro che li ha licenziati, l'indennità economica speciale è dovuta nel rispetto delle seguenti percentuali:

- a) 60% per i primi tre mesi
- b) 50% dal 4° al 6° mese
- c) 40% dal 7° al 9° mese
- d) 30% dal 10° al 12° mese.

Le predette percentuali vanno maggiorate della relativa quota di gratifica natalizia e di indennità di licenziamento pari ciascuna all'8,30% non capitalizzato.

3. Sono esclusi dalle disposizioni di cui ai commi precedenti i soggetti che accedono ai trattamenti previdenziali di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto Legge 13 maggio 2013 n. 53, secondo le modalità previste dall'articolo 4 del medesimo decreto legge.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli Accordi di mobilità, di cui alla Legge 4 maggio 1977 n. 23, stipulati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 14

(Indicatore dello stato economico delle famiglie)

1. La diminuzione progressiva degli importi erogati in qualità di Indennità Economica Speciale può essere integrata, a partire dal quarto mese, fino al raggiungimento dell'importo erogato nei primi tre mesi, così come previsto al precedente articolo 13, attraverso la richiesta di accertamento della condizione economica del nucleo familiare.

2. L'integrazione di cui al comma precedente può essere erogata dall'Istituto per la Sicurezza Sociale esclusivamente a coloro che dimostrano di essere alla ricerca attiva di un nuovo posto di lavoro, di essere immediatamente disponibili al lavoro, di aver effettuato colloqui ed esperienze di lavoro non andati a buon fine per causa non imputabile al lavoratore stesso, proposti e documentati dal Collocatore, non aver rifiutato posti di lavoro che prevedano mansioni e/o qualifiche comunque ritenute adeguate e/o affini al titolo di studio o all'esperienza professionale posseduti. Tali circostanze devono essere documentate e dichiarate in forma scritta dal Collocatore e trasmesse all'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Art. 15

(Norma transitoria)

1. Fino all'entrata in vigore della legge istitutiva dell'Indicatore dello stato economico delle famiglie, così come previsto dall'art. 49 della Legge 22 dicembre 2012 n. 150, l'importo massimo dell'Indennità Economica Speciale non può superare la retribuzione contrattuale media mensile territoriale di cui all'articolo 54 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 e successive modifiche, così come stabilita con Ordinanza della Segreteria di Stato per la Sanità, comprese le maggiorazioni dei ratei di gratifica natalizia e di licenziamento spettanti, ridotta del 10%.

2. L'erogazione di quanto previsto al comma 1 del precedente articolo 13, fermo restando le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, avviene sulla base delle seguenti percentuali:



- a) 70% per i primi sei mesi
- b) 60% dal 7° al 9° mese
- c) 50% dal 10° al 12° mese.

3. L'erogazione di quanto previsto al comma 2 del precedente articolo 13, fermo restando le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, avviene sulla base delle seguenti percentuali:

- a) 60% per i primi sei mesi
- b) 50% dal 7° al 9° mese
- c) 40% dal 10° al 12° mese.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16

(Disposizioni relative alla determinazione dell'ammontare degli incentivi)

1. L'ammontare delle agevolazioni, le percentuali retributive e contributive, nonché i periodi in cui viene corrisposto l'incentivo, previsti dalla presente legge al superiore comma 4 dell'articolo 3, al comma 5 dell'articolo 4, ai commi 3 e 4 dell'articolo 6, ai commi 8 e 9 dell'articolo 7, al comma 6 dell'articolo 9, ai commi 1 e 2 dell'articolo 13, sono modificabili con decreto delegato.

Art. 17

(Abrogazioni)

1. Sono espressamente abrogati:

- Legge 11 settembre 1961 n. 27 "Legge per la tutela dell'apprendistato";
- articoli 10, 11, 12, 20 ad eccezione del comma 4, e 25 del Decreto Legge 5 ottobre 2011 n. 156 "Interventi urgenti per la semplificazione e l'efficienza del mercato del lavoro" e l'art. 5 del Decreto Delegato 26 luglio 2010 n. 132;
- Legge 24 luglio 1987 n. 89 "Normativa in materia di formazione professionale" e Legge 4 marzo 1993 n. 36 "Integrazioni e modifiche della Legge 24 luglio 1987 n. 89 "Normativa in materia di formazione professionale";
- articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della Legge 29 settembre 2005 n. 131;
- i commi 2 e 3 dell'articolo 20 e gli articoli 25, 26 e 27 della Legge 31 marzo 2010 n. 73 "Riforma degli ammortizzatori sociali e nuove misure economiche per l'occupazione e l'occupabilità";
- articolo 1 del Decreto Legge 6 marzo 2013 n.19 "Disposizioni urgenti a tutela dei lavoratori coinvolti in procedure di riduzione di personale".

2. Sono altresì abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia che siano in contrasto o incompatibili con le norme della presente legge.

Art. 18

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.



Allegato A

Servizi alla persona:

- Operatore estetista,
- Operatore parrucchiera;

Servizi per la ristorazione:

- Operatore di cucina,
- Operatore di sala bar,
- Operatore della produzione di pane, dolci e gelati;

Servizi

- Operatore di aree verdi;

Lavorazioni meccaniche e metalliche:

- Operatore della riparazione dei veicoli a motore,
- Operatore carrozziere,
- Installatore di impianti elettrici e fotovoltaici,
- Operatore elettromeccanico,
- Operatore della riparazione di elettrodomestici e di apparecchi di telecomunicazione,
- Fabbro,
- Manutentore degli impianti e delle macchine,
- Operatore termoidraulico;

Lavorazioni minerali non metallifere

- Decoratore,
- Imbianchino,
- Ideatore di disegni,
- Modellista,
- Sarto,
- Scalpellino;

Lavorazioni del legno e affini

- Falegname/Intagliatore,
- Tappezziere;

Lavorazioni Editoriali e affini

- Operatore della produzione editoriale e affine.

